



COMUNE DI ARENZANO
Città Metropolitana Di Genova

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. del / /

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

Articolo 15 – Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 - Esenzioni

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 29 - Riduzione del canone

Articolo 30 - Esenzione dal canone

Articolo 31 - Pagamento del canone

Articolo 32 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

Articolo 36 - Occupazioni abusive

Articolo 37 - Domanda di occupazione

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 39 - Occupazione d'urgenza

Articolo 40 - Occupazioni occasionali

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

Articolo 42 - Durata dell'occupazione
Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 48 - Classificazione delle strade
Articolo 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazione
Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 51 - Particolari tipologie di occupazione permanente
Articolo 52 - Diritto di prelazione
Articolo 53 - Disposizioni particolare per attività commerciali
Articolo 54 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Articolo 55 - Misure di tariffa base
Articolo 56 - Graduazione delle tariffe per le occupazione temporanee
Articolo 57 - Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione
Articolo 58 - Soggetto passivo
Articolo 59 - Agevolazioni
Articolo 60 - Esenzioni
Articolo 61 - Versamento del canone per occupazioni permanenti
Articolo 62 - Versamento del canone per occupazioni temporanee
Articolo 63 - Accertamento riscossione coattiva
Articolo 64 - Rimborsi
Articolo 65 - Maggiorazioni - indennità - sanzioni
Articolo 66 - Attività di recupero
Articolo 67 - Contenzioso
Articolo 68 - Disciplina Transitoria
CAPO V – CANONE MERCATALE
Articolo 69 - Disposizioni generali
Articolo 70 - Definizioni in materia di commercio su aree pubbliche
Articolo 71 - Esercizio dell'attività - norme generali
Articolo 72 - Autorizzazione e concessione
Articolo 73 - Norme generali dell'attività
Articolo 74 - Normativa igienico-sanitaria
Articolo 75 - Delega per l'attività
Articolo 76 - Revoca o sospensione dell'autorizzazione
Articolo 77 - Mercato di Piazza Allende
Articolo 78 - Procedura di spunta - assegnazione posteggi momentaneamente non occupati
Articolo 79 - Obblighi degli operatori di spunta
Articolo 80 - Scambio di posteggi - migliorie
Articolo 81 - Assegnazione posteggi vacanti
Articolo 82 - Altre tipologie di mercato
Articolo 83 - Area riservata in occasione del mercato di Piazza Allende
Articolo 84 - Assegnazione dei posteggi e relativa autorizzazione
Articolo 85 - Attività dei produttori agricoli
Articolo 86 - Obblighi e prescrizioni

Articolo 87 - Occupazione dei posteggi temporaneamente liberi
Articolo 88 - Individuazione delle fiere
Articolo 89 - Fiera della Madonna delle Olivette
Articolo 90 - Fiera di SS. Nazario e Celso
Articolo 91 - Fiera di S. Chiara
Articolo 92 - Fiera di S. Bartolomeo
Articolo 93 - Fiera del S. Bambino di Praga
Articolo 94 - Norme in materia di funzionamento delle fiere
Articolo 95 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
Articolo 96 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo 97 - Revoca della concessione decennale di posteggio
Articolo 98 - Posteggi fuori mercato - concessione dei posteggi fuori mercato
Articolo 99 - Individuazione dei posteggi fuori mercato
CAPO VI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Articolo 100 - Commercio itinerante - soggetti abilitati
Articolo 101 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Articolo 102 - Delega attività di commercio itinerante
Articolo 103 - Determinazione degli orari
Articolo 104 - Zone vietate
Articolo 105 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione
Articolo 106 - Concessioni temporanee
Articolo 107 Sanzioni
Articolo 108 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
Articolo 109 - Rappresentazione cartografica
Articolo 110 - Responsabilità per danni
Articolo 111 - Validità delle presenze
Articolo 112 - Criteri per la determinazione del canone
Articolo 113 - Soggetto passivo
Articolo 114 - Versamento del canone
Articolo 115 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 116 - Rimborsi
Articolo 117 - Indennità - maggiorazioni - sanzioni
Articolo 118 - Attività di recupero
Articolo 119 - Funzionario responsabile
Articolo 120 - Disciplina transitoria

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, al patrimonio dello Stato in concessione al Comune nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato dal Comune di Arenzano
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornalieri:
 - a) Sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.
6. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1 comma 828 della L. 160/2019, il Comune di Arenzano rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia oltre 10.000 abitanti

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile del servizio individuato con provvedimento del Sindaco (conferimento di incarico), ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
 - per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993);
 - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D. Lgs. 507/1993), superiori a 30 giorni;sarà rilasciata dal responsabile del servizio (individuato con provvedimento del Sindaco con conferimento d'incarico).

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di sei anni ed è rinnovabile.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del

procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 60 giorni.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo¹.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
-

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si

applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 , ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato 2 del presente

regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato 1 in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq.;
 - b) 70% per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - c) 50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16 - Pagamento del canone

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, conto corrente bancario o tramite sistema PagoPA, intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario.

1. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.000,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del al 50%;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle

somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'allegato 1 del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato 1 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'allegato 1 del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale e aggiornato periodicamente con delibera di Giunta Comunale.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 15% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 85% della superficie disponibile.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Arenzano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata

affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'allegato 1 del presente Regolamento
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dell'allegato 1 del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 5% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nell'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 7,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Arenzano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le seguenti modalità :
 - Con versamento sul conto corrente postale;

- Con versamento sul conto corrente bancario;
- Modalità di pagamento tramite PagoPA;

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, al patrimonio dello Stato in concessione al Comune nonché il suolo privato gravato da servitù di passaggio e i tratti di strade o piazze non comunali ma compresi all'interno del centro abitato come individuato a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di applicazione e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio².

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
-

3. Con il termine “occupazione occasionale” si intende una particolare occupazione temporanea di suolo pubblico di durata non superiore a otto ore.
4. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ai 365 giorni.

Le occupazioni con opere soggette ad autorizzazione paesaggistica (ai sensi del DL 42/2004) e a permesso di costruire (o titolo equivalente), dovranno sottostare, oltre alla disciplina del presente Regolamento, anche alla normativa urbanistico-edilizia-paesaggistica vigente.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 40 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice

- fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, tramite disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa (corografia scala 1:2.000; planimetria e/o prospetto scala 1:100; fotografia del luogo interessato o piantina catastale), a firma di tecnico abilitato;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee o occasionali, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, consistente nella documentazione prevista dal Regolamento per i lavori edilizi, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo;
 - h) l'impegno al versamento cauzionale;
 - i) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione intendesse prescrivere, in relazione alla tipologia di occupazione, per la tutela del pubblico transito, della pubblica proprietà, dell'igiene, dell'ambiente, del pubblico decoro e delle prescrizioni di arredo urbano;
 - j) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
 - k) La domanda dovrà pervenire, per le occupazioni permanenti e temporanee, almeno 60 giorni prima della data richiesta per l'inizio dell'occupazione;
 - l) La domanda può essere trasmessa per Posta Elettronica Certificata o tramite un servizio postale, oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune. Deve essere comunque assolto l'obbligo del bollo.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 8. Ai provvedimenti autorizzativi conseguenti alle richieste di occupazione suolo pubblico non si applica la disciplina del silenzio-assenso in ragione dell'Articolo 20 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Sono di competenza dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico il rilascio degli atti di autorizzazione e il rilascio degli atti di concessione.

La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del procedimento sulla base delle competenze individuate dal presente regolamento.

Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria, nel rispetto dei termini temporali stabiliti per ciascun procedimento in applicazione della normativa vigente ed in accordo con il Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo e sull'Accesso agli Atti.

In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine per l'istruttoria decorre dalla data in cui la stessa perviene all'ufficio protocollo del Comune.

Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie aggiuntivi necessari ai fini dell'istruttoria. I termini per la conclusione del procedimento rimangono in tal caso sospesi fino alla completa trasmissione di quanto richiesto. Trascorso il termine indicato nella richiesta di integrazioni senza che il soggetto istante si sia attivato ad ottemperare a quanto richiesto il Responsabile del procedimento attiverà la procedura per il rigetto dell'istanza.

Per acquisire eventuali pareri o atti obbligatori, il Responsabile del procedimento può convocare la Conferenza dei Servizi interna composta dal Responsabile del Servizio di Occupazione Suolo con funzioni di Presidente, dai Responsabili dei Servizi Polizia locale, Viabilità, Patrimonio, Arredo Urbano, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Sportello Unico dell'Edilizia, Urbanistica e Ambiente.

Le occupazioni comportanti manomissione del suolo pubblico od oneri a carico del Comune, sono subordinate al versamento di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.

L'ammontare della cauzione o fidejussione è stabilito dal Responsabile di Servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in relazione all'entità dei lavori e delle opere da realizzare o dei possibili oneri a carico del Comune.

Al termine della occupazione il titolare della concessione richiede lo svincolo della cauzione o fidejussione, previa verifica dello stato dell'area occupata.

La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino all'accertamento dell'assenza di danni, tale procedimento verrà concluso entro 30 giorni dalla domanda di rimborso.

Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicherà il Regolamento per la Disciplina delle manomissioni del Suolo pubblico vigente.

Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento, dopo aver effettuato il calcolo del canone, trasmette la documentazione al Responsabile di Servizio competente ovvero di diniego dello stesso adottando le procedure previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti.

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune, fatto salvo il periodo di sospensione

Il provvedimento di concessione è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a. marca da bollo;
- b. rimborso spese costituite da diritti di segreteria, istruttoria e diritti di sopralluogo, come determinati annualmente dalla Giunta Comunale;
- c. eventuale deposito cauzionale;

d. pagamento del canone o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.

Lo svincolo del deposito cauzionale, non fruttifero di interessi, è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione previa verifica dello stesso ufficio dell'inesistenza di danni riferibili all'occupazione.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione, la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario. In caso di denegato rilascio della concessione deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

L'atto di concessione deve essere ritirato prima dell'inizio dell'occupazione e comunque la concessione medesima ha efficacia solo dopo il suo ritiro

Articolo 39 - Occupazione d'urgenza

1. In caso d'emergenza o quando si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza concessione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Locale mediante telegramma o via fax o PEC o recandosi personalmente presso il Comando, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada. Sono da considerarsi occupazioni di urgenza le attività di manutenzione straordinaria la cui ritardata esecuzione possa costituire rischio per la salute e per la sicurezza pubblica, nonché per la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio pubblico e privato.

2. Le occupazioni di urgenza potranno essere sottoposte a verifica successiva da personale tecnico e delle Forze dell'Ordine per accertare le caratteristiche di improrogabilità dell'occupazione, provvedendo eventualmente alla redazione degli atti conseguenti per l'applicazione delle prescritte sanzioni in caso di accertata mancanza dell'urgenza stessa.

3. L'accertamento della mancata urgenza equivale a occupazione senza titolo di cui al articolo 36.

Articolo 40 - Occupazioni occasionali

1. Le istanze per le occupazioni occasionali di durata non superiore alle otto ore, che non comportano, nemmeno indirettamente, intralcio al traffico veicolare, riguardanti piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture e attività similari, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, o per manifestazioni politiche, sociali o promozionali senza scopo di lucro, devono essere presentate presso il Comando di Polizia Locale almeno 24 ore prima dell'inizio dell'occupazione stessa. Qualora, in relazione alle occupazioni predette fosse necessario interdire alla sosta o chiudere al transito una determinata area, l'interessato dovrà avanzare una specifica istanza, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, al fine della predisposizione di idonea Ordinanza da parte dell'Ufficio preposto.

2. Le occupazioni di cui al precedente comma 1, qualora interessino zone commerciali, devono essere predisposte, per quanto possibile, al di fuori dell'orario di apertura degli esercizi commerciali.

3. Le occupazioni occasionali sono subordinate al rilascio del nulla-osta del Comando di Polizia Locale, al rispetto delle prescrizioni da quest'ultimo stabilite e al pagamento del canone equiparato a quello delle occupazioni temporanee.

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
versamento del canone alle scadenze previste.

Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 42 - Durata dell'occupazione

Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 12, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione del suolo pubblico ha carattere soggettivo e, pertanto, non è consentita al titolare la cessione a qualunque titolo ad altri soggetti persone fisiche, giuridiche o altro.
2. E' fatto obbligo al titolare della concessione di rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo del suolo pubblico concesso in uso.
3. E' fatto, altresì, obbligo al titolare della concessione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto del suolo pubblico a proprie cura e spese, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati e smaltire materiali di risulta della costruzione secondo le normative vigenti.
4. Il titolare della concessione è obbligato a custodire tutti gli atti e documenti comprovanti la legittimità e l'estensione dell'occupazione del suolo pubblico e ad esibirli, a semplice richiesta, alle Forze dell'Ordine e al personale di controllo incaricato dall'Amministrazione. In caso di distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il titolare della concessione deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato. Nelle concessioni permanenti il titolare ha l'obbligo di esporre in chiara evidenza una targa contenente gli estremi della concessione, la data di inizio e scadenza.
5. Il titolare della concessione è obbligato a corrispondere al Comune il canone di occupazione suolo pubblico, così come determinato dall'Ufficio competente in base alla categoria di zona, alla tariffa ed al coefficiente di valutazione economica vigenti, secondo le modalità di pagamento riportate sull'atto di concessione e alle scadenze previste.
6. Le concessioni di cui ai precedenti articoli, sono accordate fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali i concessionari devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame.
7. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli con la concessione, garantendo comunque in ogni istante il transito dei mezzi di soccorso;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta in forma scritta prima della scadenza;
 - c. custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenze, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o prescritte negli atti concessori;

d. curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e. evitare di creare intralci o danni al transito dei veicoli e/o pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;

g. mantenere l'area concessa e le eventuali strutture accessorie installate in decoroso stato di manutenzione evitando gli accatastamenti di sedie, tavolini e altri materiali.

8. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versati

Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
4. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato 2 del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 48 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.

a. **I° Categoria:** Via Bocca; Piazza Bolivar; Piazza Gramsci; Piazza Mazzini; Piazza XXIV Aprile; Piazzale del Mare; Corso Matteotti; Lungomare Olanda; Piazza Calasetta; Piazza A. Toso; Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto; Lungomare Kennedy; Piazza A. De Gasperi; Lungomare Stati Uniti; Via del Porto; Piazza Argentina; Lungomare De André; Via Aurelia; Piazza Colombo;

b. **II° Categoria:** Piazza Allende; Piazza Anselmo; vico Bertolaggi; Passo Boggiano; Via Briasco; via Buonarroto; Piazza Calcagno; via P.N. Cambiaso; Via Cantarena tra Piazza della Vittoria ed il viadotto autostradale; via Capitan Romeo; vico Cappuccini; Via Carducci; Via Carlin; Piazza D. Chiossone; Via Edoardo Chiossone; vico del Comune; via Dante; piazza Leonardo da Vinci; Via Leonardo da Vinci; Via Filatoio; Vico Fossatelli; Via Ghiglini; Piazza C. Golgi; Via Graffigna, Via Grecia; via Inipreti; Via Leopardi; Via Manni; Via Maxio; Via Mina; Via Don Minzoni; via Montà; Vico delle Nave; Via Olivete; Piazzale S. Martino; Via Rimembranze; Piazza Rodocanachi; via Romana di Ponente; Via Rue; Via Terralba nel tratto ricompreso tra Piazza Toso e Via Migliarini, Via Trento; Via Trieste; Via Torino; via Sanzio; via Sauli Pallavicino; vico S. Antonio; Via S. Pietro; via S. Giobatta; via S.M. Rapallo; Via Unità d'Italia; Via Verdi; piazza Vecchia Stazione; Via V. Veneto; Via Vernazza; Piazza della Vittoria; piazza Zembi ; Via Zunino;

c. **III° Categoria:** Via Aurelia di Levante; Via Terrarossa; Via Ronchetto; Via Bicocca; Via Romana Di Levante; Via Cantarena nel tratto a monte del viadotto autostradale; Via dei Colli; Via Battisti; Via Puccini; Piazzale S. Bambino; Via Costa Frati; Via Costa Boera; Via Marconi; Via Gasca; Via Migliarini; Via Michelini; Via degli Ulivi; Piazza Terralba; Via Terralba nel tratto a monte di Via Migliarini; Piazza 27 gennaio – giornata della memoria; Via Felicina; Via del Giappone; Via Caproni; Via Pecorara; Via Checchelli; Via Castellin; Via Festa; Via Pian Masino; Via Val Lerone; Via Di Francia; Via della Colletta; Via Clivio; Via Orto; Piazza Martiri del Lavoro; Via Bonicco.

2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1^a categoria e per la 3^a categoria 20%
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno.

Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente³. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
10. Nel centro storico, inteso come zone A, dello Strumento Urbanistico Generale (P.U.C.), le richieste per la concessione all'occupazione di suolo pubblico per dehors ed esposizione merci debbono uniformarsi alle indicazioni o a schemi tipologici indicati dal Responsabile del procedimento e risultare coerenti all'ambiente preesistente, rispettandone l'originalità.
11. Nelle seguenti vie, le occupazioni di cui al punto precedente, potranno avvenire solamente utilizzando tavolini, sedie, ombrelloni, pedane dove necessario e/o con strutture leggere da rimuoversi giornalmente a fine esercizio valutate e approvate dall'Amministrazione Comunale: Via Capitano Romeo, Via Ghigliani, Via S.M. Rapallo, Via D.Bocca, Via Sauli Pallavicino, Lungomare Olanda, Lungomare Kennedy, Lungomare Stati Uniti.

Articolo 51 - particolari tipologie di occupazione permanente

Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento⁴.

.

4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le aree destinate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con impianti a rete

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture nonché con impianti e manufatti di vario genere (pozzetti, camerette di manutenzione, cabine etc.) da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai sensi medesimi, il canone è determinato forfetariamente come da art. 18 della Legge 23/12/1999, n.° 488. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti, applica oltre al canone, un contributo "una tantum" delle spese di costruzione delle gallerie pari al 50 per cento delle spese medesime.

Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti

- a. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, suddivisa per categorie di occupazione. Per le aree richieste in concessione al di fuori del centro storico (zone A) si applica un coefficiente di riduzione della tariffa ordinaria indicato nella tabella allegata alla delibera annuale di Giunta comunale di adeguamento tariffe. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con i serbatoi sotterranei.
- b. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

Dehors

A. Ai fini ed agli effetti del presente regolamento, per dehors si deve intendere l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, che costituisce e delimita lo spazio all'aperto per ristoro annesso ad un locale di esercizio pubblico di somministrazione.

B. I dehors come sopra definiti, non devono costituire in ogni caso volume edilizio e potranno essere attrezzati nel modo seguente:

C. con pedana di estensione non superiore allo spazio assentito poggiata al suolo, purché realizzata in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso. La pedana dovrà essere realizzata in legno o con altri materiali del tipo a "pavimento galleggiante" tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili; ogni soluzione adottata dovrà comunque ben delimitare i limiti della concessione; qualora non sia possibile o poco inseribile nel contesto, la pedana potrà essere sostituita da limiti fisici fissi che garantiscano la certezza dell'estensione dell'area data in concessione;

D. su tale pedana o comunque sull'area data in concessione possono essere posizionati ombrelloni e fioriere oppure una struttura di tipo leggero, ancorata e poggiata sulla pedana come sopra descritta tale da consentire il rapido ed agevole smantellamento senza comportare alcun intervento di ripristino del suolo pubblico, che qualora necessario sarà a totale carico del soggetto titolare della concessione;

E. le relative caratteristiche costruttive dovranno essere le seguenti:

1. struttura portante: potrà essere realizzata in legno o in profili metallici verniciati, con sezione ridotta al minimo necessario; la struttura portante potrà essere ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale idoneo; è vietato in ogni caso l'uso di profilati in alluminio anodizzato in colore grigio metallico;

2. tamponamento perimetrale esterno: sino a 80 cm. da terra può essere schermata con ringhiere o fioriere di idoneo materiale in armonia con la struttura stessa e il contesto urbano; la struttura può essere delimitata da paratie frangivento trasparenti;

3. copertura: potrà essere realizzata in tessuto impermeabilizzato con esclusione di materiale cosiddetto "P.V.C."; può essere prevista la possibilità di apertura della tenda sovrastante; l'uso di materiali, con particolare riguardo alle tipologie esistenti nell'intorno, dovrà essere attuato in modo da regolare correttamente la regimazione e raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso;

F. lo spazio all'interno del dehors può essere dotato di propri sistemi di illuminazione e condizionamento, purché gli impianti siano progettati, installati e gestiti in conformità alla specifica normativa vigente in materia. I cavi di alimentazione dovranno essere inseriti all'interno della struttura del manufatto.

G. qualunque inserimento pubblicitario percepibile dagli spazi pubblici deve osservare le regole volte al rispetto della forma urbana e delle libertà altrui in conformità alle norme della Disciplina Paesistica e al Regolamento delle insegne e pubblicità e del Codice della Strada. gli arredi dovranno essere costituiti unicamente da tavolini e sedie e dovranno garantire oltre alla funzionalità anche la piena compatibilità con i caratteri dell'intorno con particolare riguardo nella zona del centro storico.

H. Sono vietati gli accatastamenti di materiale, sedie o tavolini nell'area concessa.

Tende solari

a. Le occupazioni permanenti di suolo pubblico o ad uso pubblico relative a tende solari non fisse al suolo (cioè che permettono il libero transito dei pedoni) sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla reale superficie espressa in metri quadrati desumibile dalla proiezione delle summenzionate strutture al suolo.

b. Le tende solari debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di m. 2,40 dal suolo, comunque non in contrasto con il Regolamento Edilizio vigente. La concessione per l'installazione di tende protese su spazi pubblici, oltre ad essere soggetta alle norme della Disciplina Paesistica è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate in guisa tali da non nascondere le targhe stradali, i semafori, i numeri civici e altre attività commerciali e non disturbare la circolazione pedonale su marciapiede. In sede di rilascio, il Servizio competente deve indicare eventuali prescrizioni di carattere tecnico – estetico con particolare riguardo alle scelte cromatiche.

Occupazione per l'esposizione di merci

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti su suolo pubblico o ad uso pubblico può essere rilasciata, con riferimento nel rispetto delle norme d'igiene, la concessione per l'occupazione del suolo pubblico

per esporre merci, purché l'occupazione sia posta in essere nelle immediate vicinanze e comunque non oltre i cinque metri antistanti all'esercizio, oltre il limite di passaggio pedonale. Le strutture espositive, poggianti sul suolo o bacheche, dovranno essere di limitate dimensioni ed in ogni caso garantire una fascia adeguata non inferiore a due metri, per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, e il passaggio dei mezzi di soccorso. Tali strutture dovranno essere particolarmente curate quando poste in adiacenza a immobili soggetti a vincolo storico artistico ai sensi della normativa vigente. I generi alimentari non confezionati, non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio.

Occupazione con elementi d'arredo

a. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili in locali prospettanti su suolo pubblico può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali, fioriere o totem espositivi – segnaletici, ecc.), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di un intervento unitario e omogeneo in tutta la zona e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi nel tempo.

b. Il Servizio competente può indicare eventuali prescrizioni di carattere tecnico – estetico con particolare riguardo alle scelte cromatiche.

c. La domanda per le occupazioni di cui al presente punto, sottoscritta dagli interessati, deve essere redatta ai sensi dell'art.37 del presente Regolamento.

Occupazione con chioschi

a. Per chiosco s'intende un manufatto isolato di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico a seguito di concessione assegnata con procedura ad evidenza pubblica previa idonea programmazione identificativa dei siti da destinarsi allo scopo dall'Amministrazione. L'atto di concessione indicherà la durata di tali occupazioni.

b. Le tipologie e i materiali del manufatto saranno individuati dal Servizio competente e in conformità alle norme del Regolamento Edilizio e dello Strumento Urbanistico Generale, vigenti.

c. Nei chioschi possono essere previste attività commerciali non alimentari e alimentari.

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e sino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq. Non possono essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico a tal fine nei giorni in cui ricorre la festività dei Santi Nazario e Celso e Santa Chiara d'Assisi, nelle aree del Centro Storico.

Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di concessione occorre fare riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Sono previsti incentivi per la ristrutturazione, manutenzione e restauro delle facciate con fronte su strada comprese all'interno del centro storico come da perimetrazione evidenziata dal P.U.C. vigente. Gli incentivi riguardano l'agevolazione ai proprietari che intraprendono lavori di ristrutturazione, manutenzione e restauro delle facciate con fronte su strada, consistente nella esenzione degli oneri per il rilascio degli atti concessori di competenza del Comune e del versamento del canone relativo alle occupazioni di suolo pubblico di impalcature, ponteggi, ecc. per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori. Per tempo strettamente necessario si intende una giornata di esenzione per ogni tre metri quadrati di facciata dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Nel caso di prolungamento della durata dei lavori, per le giornate successive alla esenzione sarà applicato il canone secondo la tariffa vigente. Il Comune, mette a disposizione le competenze dell'Ufficio Tecnico per l'individuazione e la scelta dei colori e consulenze metodologiche in fase di definizione dei progetti. Le domande dovranno essere presentate preventivamente al Comune di Arenzano – Ufficio Occupazione Suolo, corredate da una relazione sintetica dei lavori di manutenzione /ristrutturazione ovvero di restauro dell'edificio, con l'indicazione del colore, dei metri quadrati della facciata oggetto di esenzione del Canone. Sulla relazione dovrà essere apposto il visto del Responsabile del Servizio competente, in merito alla scelta dei colori e ai metri quadrati di facciata dell'edificio. L'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico dopo l'esame dell'istanza, rilascerà l'apposita concessione ai sensi del presente Regolamento con l'indicazione dei giorni di esenzione.

Occupazioni per sagre gastronomiche, feste, fiere e manifestazioni in genere

a. Per occupazioni con sagre gastronomiche, feste, fiere e manifestazioni in genere su suolo pubblico, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Non vengono rilasciate concessioni per l'occupazione suolo pubblico per manifestazioni culturali, sportive, feste politiche, nei giorni in cui si festeggiano i Santi Nazario e Celso, e Santa Chiara d'Assisi limitatamente alle aree del centro storico.

b. Per quanto riguarda le feste politiche, queste potranno essere svolte solo su aree opportunamente dimensionate e poste in Piazzale S.Martino o Piazza Calasetta nei periodi indicati dalla Giunta Comunale.

Occupazioni temporanee adibite a dehors

Le occupazioni temporanee adibite a dehors dovranno essere attrezzate secondo le modalità previste per i dehors permanenti ed arredate secondo le medesime indicazioni.

Occupazioni con Caravan e Autocaravan.

La sosta con Caravan ed Autocaravan, laddove permessa ai sensi del D.Lgs n° 285/92, non costituisce occupazione suolo a condizione che detti veicoli poggino al suolo solo con le ruote, occupando la sede stradale esclusivamente con l'ingombro proprio del

veicolo medesimo. E' fatto divieto ai Caravan e agli Autocaravan, sostanti sulla sede stradale, di poggiare al suolo gli stabilizzatori o similari, nonché di occupare il sovra suolo con tende fisse o mobili aderenti ai suddetti veicoli.

Articolo 52 Diritto di prelazione

1. I soggetti titolari di attività commerciali e/o produttive hanno diritto di prelazione per la concessione all'occupazione di suolo pubblico relativamente al suolo prospiciente il locale dove esercitano la loro attività, fino a una profondità massima di cinque metri incluso il passaggio pedonale.

2. Qualora, relativamente al suolo pubblico frontistante al locale, ricompresa nella fascia dei cinque metri, dove esercitano la loro attività i soggetti di cui al comma precedente, altri soggetti presentino richiesta per la concessione all'occupazione di detta area il comune dà avviso di tale richiesta ai soggetti di cui al comma precedente a sensi dell'art. 7 della legge n.° 241/1990 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di cui al comma precedente da far valere entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso.

3. Qualora siano presentate più richieste per l'occupazione della medesima area da parte di più soggetti interessati e gli aventi diritto di prelazione a norma del comma 1 non esercitino questo diritto, il Comune, ai fini del rilascio della concessione all'occupazione della predetta area, si atterrà ai seguenti criteri:

a. prevarrà rispetto alle altre la richiesta presentata da titolare di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e in caso di più richieste da parte di siffatti esercizi prevarrà la richiesta presentata dal titolare del soggetto immediatamente frontistante e successivamente i soggetti immediatamente confinanti e tra questi chi ha presentato per primo la richiesta; altre richieste saranno prese in considerazione facendo prevalere la richiesta anteriormente presentata.

b. qualora le richieste di concessione all'occupazione siano state presentate da più soggetti diversi dai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal titolare del soggetto immediatamente frontistante e successivamente i soggetti immediatamente confinanti e tra questi chi ha presentato per primo la richiesta; altre richieste saranno prese in considerazione facendo prevalere la richiesta anteriormente presentata;

c. ai fini della determinazione della priorità tra più richieste di concessione all'occupazione varrà la data di ricevimento della richiesta da parte del Comune e a parità di data di ricevimento il numero di protocollo della richiesta.

4. Oltre il limite previsto nel comma 1 e cioè oltre il limite dei 5 metri, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande. Ai fini della determinazione della priorità tra più richieste concorrenti prevarrà quella del soggetto immediatamente frontistante e successivamente i soggetti immediatamente confinanti e tra questi chi ha presentato prima la richiesta.

5. Eventuali accordi tra privati titolari o meno del diritto di prelazione non sono vincolanti per il Comune ai fini della concessione all'occupazione.

Articolo 53 Disposizioni particolari per attività commerciali

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale è interdetto il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in conformità con quanto previsto dalla legge:

- nelle zone A del P.U.C.;

- nell'area di tutta la passeggiata a mare.

- per Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali – ovvero posteggi fuori mercato – ovvero chioschi.

2. Fermo restando i divieti in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, purché l'attività sia

esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali e con le modalità d'assegnazione previste dalle disposizioni in materia.

3. Commercio in forma itinerante: I titolari di licenza per il commercio itinerante su aree pubbliche e/o coltivatori diretti possono, senza necessità di conseguire la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto delle modalità e delle norme contenute nel Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche e delle altre norme vigenti che regolano il settore.

4. Mestieri girovaghi: L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici

Articolo 54- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata minima 12 anni;
- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 2 del presente Regolamento.
- Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
- Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 55 Misure di tariffa base

Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee, la misura di tariffa prevista dai commi 841 e 842 della Legge n 160 del 27 dicembre 2019 e pari a € 46,7718 a mq annuo e pari a € 0,70 a mq per metro quadrato o lineare.

Le tariffe di cui al presente articolo sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il suddetto termine, sono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 56 Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Il canone relativo alle occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno è graduato in relazione alla durata dell'occupazione medesima come di seguito stabilito:

fino a 12 ore: riduzione di un terzo della tariffa base;
oltre 12 ore e fino a 24 ore. tariffa intera.

2. La tariffa intera sarà applicata per i primi 60 giorni. Dal 61° giorno sarà applicata la tariffa ridotta del 50%.

3. In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,10 al metro quadrato per giorno.

Articolo 57 Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa (Allegato 2).

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente come di seguito indicato per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,5 e superiore a 3,5.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI:

PERMANENTE - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA – categoria 1 – categoria 2 – categoria 3

- 1. PASSI CARRABILI (1 0,92 0,80)
- 2a. AREE PARCHEGGIO (2 1,80 1,70)
- 2b. AREE DESTINATE A PARCHEGGIO AUTOVETTURE DEL TRASPORTO PUBBLICO (2 1,80 1,70)
- 3. SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO – IMPIANTI A RETE n. UTENZE
- 4. DISTRIBUTORI CARBURANTI (2,5 2,3 2,20)
- 5. DEHORS (3 2,7 2,4)
- 6 DEHORS SCOPERTO SENZA STRUTTURA FISSA 2,5
- 7 TENDE Parasole (0,7 0,60 0,50)
- 8. ESPOSIZIONI DI MERCI (2,5 2,30 2,20)
- 9. OCCUPAZIONI ELEMENTI D'ARREDO (1,5 1,36 1,22)
- 10. CHIOSCHI (3 2,7 2,4)
- 11. AUTOLAVAGGIO E OCCUPAZIONI SIMILARI, CISTERNE E SERBATOI (1,5 1,35 1,20)
- 12. BACHECHE (0,7 0,6 0,5)
- 12. EDICOLE GIORNALI (1,0 0,92 0,80)

TEMPORANEE - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA – categoria 1 – categoria 2 – categoria 3

- 1. MERCATI SETTIMANALI (2,5 2,3 2,2)
- 2. SPETTACOLO VIAGGIANTE (0,7 0,6 0,5)
- 3. IMPALCATURE CANTIERI (1 0,92 0,80)
- 5. FESTE, FIERE (3 2,7 2,4)
- 6. OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, POLITICHE E ASSISTENZIALI (1 0,92 0,80)

Articolo 58- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 59- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%.
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;

Articolo 60- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - i) vasche biologiche;
 - j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Articolo 61- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con versamento su apposito bollettino di conto corrente postale, o con bonifico bancario o con modalità di PagoPA
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 62- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 63- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo e effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 64- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 65- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme

omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.

2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
4. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 66- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

Articolo 67 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi del D.Lgs 2.07. 2010 n. 104 e s.m.i.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - sono riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Articolo 68 Disciplina transitoria

1. Sono fatte salve le concessioni vigenti, le disposizioni deliberative assunte, le occupazioni permanenti con struttura fissa fino alla scadenza degli atti concessori. Sono altresì fatte salve le occupazioni con struttura fissa lungo Corso Matteotti, attesa la programmata ristrutturazione della pavimentazione stradale da parte della civica amministrazione, fino al completamento dei lavori e della riorganizzazione delle aree in concessione.
2. Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i canoni calcolati secondo le vecchie norme verranno ricalcolati e riaggiornati sulla base delle nuove norme, con validità 1/1/2022.
3. Per le concessioni temporanee rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i canoni già versati verranno conguagliati in applicazione dello stesso per il periodo ancora rimanente.
4. La norma transitoria di cui ai commi 1-2-3 hanno effetto con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO V CANONE MERCATALE

Articolo 69– Disposizioni generali

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, al patrimonio dello Stato in concessione al Comune nonché il suolo privato gravato da servitù di passaggio e i tratti di strade o piazze non comunali ma compresi all'interno del centro abitato come individuato a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di applicazione. Per l'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla Legge Regionale n.1 del 2007 e s.m.e int. e dalla Direttiva U.E. 2006/123/CE

Articolo 70 Definizioni in materia di commercio su aree pubbliche

Per Commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, come definite all'art. 69, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

Per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

Per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

Per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

Per posteggio fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati

Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggi per gli operatori con posteggio, dal Comune competente per territorio per gli operatori itineranti.

Per autorizzazione stagionale si intende quella relativa all'attività che si svolge per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni per ogni anno solare.

Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 71 Esercizio dell'attività – norme generali

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni
 - b) su qualsiasi area in forma itinerante, ad eccezione di quelle espressamente vietate dal presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'esercizio dell'attività nelle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Articolo 72 Autorizzazione e concessione

1. L'Autorizzazione all'esercizio dell'attività e la relativa concessione sono rilasciate contestualmente.
2. Le Concessioni hanno validità sino a 12 anni tacitamente e automaticamente rinnovabili salvo condizioni soggettive avverse.
3. L'Amministrazione Comunale può non procedere al rinnovo della concessione decennale con apposito e motivato provvedimento notificato al titolare almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. In tal caso il concessionario avrà comunque diritto ad ottenere nuova concessione con pari caratteristiche. Nello stesso termine il concessionario che intende rinunciare al posteggio deve darne comunicazione scritta all'amministrazione comunale. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul BURL in base a quanto stabilito della L.R. 1/2007.

Articolo 73 Norme generali dell'attività

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli utilizzati dal concessionario per il trasporto, la vendita o l'esposizione della merce, purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.
3. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti purché ciò non precluda la visuale dei banchi limitrofi e non costituiscano pericolo o disturbo per gli utenti e per gli altri operatori. È consentito l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande mediante l'uso di veicoli in possesso delle caratteristiche e dei requisiti stabiliti dalla vigente legislazione.
4. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,4 mt. e possono sporgere dallo spazio in concessione in misura strettamente necessaria a garantire la preservazione della merce dagli agenti atmosferici. La collocazione delle tende non deve in ogni caso causare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, con particolare riguardo a quella dei mezzi adibiti a servizi di emergenza;
5. Gli operatori devono mantenere liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita e per quanto possibile anche nel corso delle operazioni di montaggio e smontaggio.
6. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 centimetri dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

7. L'operatore commerciale non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità richiesta dall'acquirente. A tal fine è tenuto ad indicare su tutte le merci esposte il relativo prezzo di vendita con le modalità stabilite dalla legge.

8. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati e puliti, devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed essere disposti in modo che l'acquirente possa controllare agevolmente e direttamente la pesatura.

9. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari od in aree ad esse contigue. Deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. È vietato lasciare animali liberi.

10. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, effettuato nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia.

11. Gli operatori sono tenuti a mantenere i rispettivi posteggi puliti, evitando la dispersione di materiali di qualsiasi tipo, sia durante lo svolgimento dell'attività di vendita sia al momento in cui lo stesso è lasciato libero. È fatto assoluto divieto di danneggiare o manomettere anche in maniera lieve gli impianti, le attrezzature, il suolo delle aree in concessione.

12. A tutti i concessionari di posteggio è fatto inoltre divieto di:

- a) occupare il posteggio o effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- b) vendere merci di settore diverso da quello per il quale è rilasciata l'autorizzazione commerciale;
- c) svolgere attività diverse dalla vendita e somministrazione;
- d) eseguire allacciamenti agli impianti eventualmente esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, installare prese d'acqua senza essere in possesso delle relative autorizzazioni;
- e) eseguire affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune.
- f) legare corde o altro agli alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi.

13. Gli operatori che effettuano vendita di merce usata devono indicarlo apponendo sul banco o sui beni stessi annotazioni chiare e ben visibili per l'utenza.

Articolo 74 Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 75 Delega per l'attività

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (Articolo 230 bis del C.C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (Articolo 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (Articolo 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme disciplinate

dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

2. Tali soggetti, per poter svolgere l'attività di vendita sono tenuti a dimostrare preventivamente agli organi comunali competenti, di possedere i requisiti di cui al comma 1 ed esibire titolo autorizzatorio in originale integrato da delega scritta con firma autenticata.

3. Fatti salvi gli obblighi ed i divieti di cui alla normativa vigente in materia di:

- Igiene e sanità;
- Fisco e tributi;
- Tutela dei lavoratori;
- Antinfortunistica;

Articolo 76 - Decadenza o sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono nei casi previsti dall'art. 147 della Legge Regionale n. 1/2007;
2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera sono sospese nei casi previsti dall'art. 143 della Legge Regionale n. 1/2007.

Articolo 77 - Mercato di Piazza Allende

Il mercato settimanale annuale si svolge nella giornata di venerdì in Piazza Allende e Piazza Vecchia Stazione, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata (allegato 3), composta da n. 91 posteggi. n. 20 per la vendita di generi alimentari di cui n. 1 riservato ai soggetti portatori di handicap e n. 71 per il commercio di generi non alimentari di cui n. 1 riservato ai soggetti portatori di handicap, di superficie complessiva dei posteggi: mq. 1944.

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'Articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30.4.92, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare in concomitanza con il giorno ed orari di svolgimento del mercato. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni, salvo casi eccezionali da autorizzarsi da parte del Comando di P.M.. Nel caso in cui il posteggio non sia occupabile a causa di ostacoli materiali non rimovibili entro l'orario di sgombero stabilito dalla suddetta ordinanza, il concessionario ha diritto ha utilizzare un'area equivalente, assegnata dall'addetto di P.M. Responsabile del Mercato.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 7,00.
3. Dalle ore 7,00. alle ore 15,00 non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere solo entro le ore 8,00
4. Alle ore 14,00 tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
5. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni/chiodi. Il camion e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni/chiodi.
6. I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita.
7. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 0,50 e m. 1,00 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m.2,40 misurata nella parte più bassa.
8. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
9. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 8,00 e fino alle ore 14,00 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di

presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese. Il pagamento delle somme dovute per l'occupazione temporanea del posteggio deve essere assolto di norma entro la giornata stessa in cui il mercato ha luogo.

Articolo 78

Procedure di spunta - assegnazione posteggi momentaneamente non occupati

1. I titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche che intendano concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi momentaneamente non occupati devono presentarsi, muniti di autorizzazione in originale, all'Agente di P.M. addetto alla sorveglianza del mercato entro e non oltre le ore 8.00, per far annotare i dati identificativi della propria autorizzazione.
2. L'Ufficio di P.M. predispone, in merito agli operatori di cui sopra, apposita graduatoria, suddivisa in settori "alimentare" e "non alimentare" stilata sulla base del maggior numero di presenze. A parità di numero di presenze è attribuita preferenza ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese o Ditte.
3. Tale graduatoria verrà aggiornata, a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale almeno ogni tre mesi.
4. La presenza non è calcolata ai fini della graduatoria nel caso in cui l'operatore avente diritto all'assegnazione temporanea rinunci spontaneamente ad espletare l'attività di vendita. Viene altresì registrata la presenza dell'operatore che non possa svolgere la propria attività a causa della mancanza di posteggi disponibili.
5. Per poter partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare. È ammessa facoltà di delega nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
6. L'assegnazione dei posti disponibili deve avvenire nel rispetto della suddivisione in settori merceologici del mercato.
7. Al subentrante nelle autorizzazioni inserite nelle graduatorie vengono trasferite le presenze maturate dal dante causa.

Articolo 79 Obblighi degli operatori di spunta

1. Gli assegnatari dei posteggi occasionalmente liberi devono occupare il posteggio temporaneamente assegnato entro 30 minuti dal termine delle operazioni di spunta.
2. Il pagamento delle somme dovute per l'occupazione temporanea del posteggio deve essere assolto di norma entro la giornata stessa in cui il mercato ha luogo.

Articolo 80 Scambio di posteggio – miglorie

1. I posteggi assegnati con concessione decennale non possono di norma essere oggetto di scambio tra gli operatori.
2. Nell'ambito della stessa area mercatale e dello stesso settore merceologico può essere consentito in deroga lo scambio del posteggio fra operatori del mercato purché avvenga a parità di superficie di posteggio ed esclusivamente per giustificati motivi. I concessionari interessati allo scambio di posteggi devono presentare richiesta congiunta al Comune specificandone le motivazioni. Il responsabile del servizio competente per il rilascio delle concessioni, comunica entro 45 giorni dalla richiesta l'esito della stessa, e in caso di assenso provvede agli adempimenti necessari all'aggiornamento dei titoli autorizzativi.
3. Non è consentito lo spostamento di concessionari di posteggio in altro posteggio rimasto libero e vacante.

Articolo 81 Assegnazione posteggi vacanti

1. I posteggi resisi vacanti sono assegnati esclusivamente a seguito di procedura concorsuale come previsto dalla L.R. 1/2007

Articolo 82 Altre tipologie di mercato

L'Amministrazione sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative può stabilire l'istituzione di mercati anticipati, posticipati, domenicali o festivi e di mercati straordinari.

Articolo 83 Area riservata in occasione del mercato di Piazza Allende

1. Adiacente all'area del mercato, in prossimità dell'accesso di Piazza Allende provenendo da Via S. Pallavicino è individuata una zona riservata agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti, come evidenziato nella planimetria allegata.

2. Il numero dei posteggi riservato ai produttori agricoli è pari a tre.

3. La superficie di ciascun posteggio è di 16 mq.

4. L'occupazione dell'area deve avvenire nei termini e alle condizioni stabiliti per tutti gli operatori del mercato.

5. Lo sgombero dell'area avviene con le stesse modalità previste per l'area di mercato.

Articolo 84 - Assegnazione dei posteggi e relativa autorizzazione.

1. I posteggi sono assegnati in base alle disposizioni procedurali previste dalla L.R. 1/2007, assicurando la priorità alle imprese agricole localizzate nell'ambito della provincia dove è ubicato il Comune.

2. L'assegnazione dei posteggi ha durata sino a dodici anni, e su richiesta dell'interessato, potrà essere:

a) sino a dodici anni, con validità estesa all'intero anno solare;

b) sino a dodici anni, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni;

Articolo 85 Attività dei produttori agricoli

1. La qualità di produttore agricolo è provata mediante certificato rilasciato dal Funzionario incaricato del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

2. Il certificato deve indicare i generi prodotti e venduti e l'ampiezza dei terreni utilizzati.

Articolo 86 Obblighi e prescrizioni

I produttori agricoli concessionari del posteggio o occupanti di fatto sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni igienico-sanitarie previste per le merci poste in vendita e a tutte quelle applicabili previste per il presente regolamento.

Articolo 87 Occupazione dei posteggi temporaneamente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente non occupati avviene, contestualmente all'operazione di spunta, tra i produttori agricoli in possesso della documentazione necessaria secondo una apposita graduatoria.

2. Tale graduatoria, tenuta a cura del Comando di Polizia Municipale, viene stilata sulla base del maggior numero di presenze, assicurando comunque la priorità alle imprese agricole localizzate nella Provincia di Genova.

Articolo 88 - Individuazione delle fiere

1. Ai sensi della Legge regionale, n. 1/2007 sono individuate le seguenti fiere e fiere specializzate:

- Madonna delle Olivette, Fiera
- SS. Nazario e Celso, Fiera
- Santa Chiara. Fiera
- San Bartolomeo, Fiera
- Santo Bambino di Praga, Fiera.

2. Le caratteristiche di ciascuna fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la definizione dei singoli posteggi.

Articolo 89 Fiera della Madonna delle Olivette

1. La Fiera denominata Madonna delle Olivette si svolge il 25 marzo.

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti (allegato 4):

a) ubicazione: Lato Monte della Via Olivette e in Piazza Don Servetto tra il civico n. 43 e n. 47 di Via Veneto;

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 216;

c) numero totale posteggi: 12 di mq 18 di cui 1 riservato ai soggetti portatori di handicap;

3. la partecipazione è riservata agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i settori Alimentare e non Alimentare

Articolo 90 Fiera dei SS. Nazario e Celso

1. La Fiera denominata SS. Nazario e Celso, patroni di Arenzano, si svolge il 28 luglio.

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti (allegato 5):

a) ubicazione: Via Sauli Pallavicino e Piazza Allende.

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1224

c) numero totale posteggi: 51 di mq 24 di cui 1 riservato ai soggetti portatori di handicap

d) la partecipazione è riservata agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i settori Alimentare e non Alimentare

Articolo 91 Fiera di S. Chiara

1. La Fiera denominata S. Chiara di Assisi si svolge il 12 agosto.

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti (allegato 5):

a) ubicazione: Via Sauli Pallavicino e Piazza Allende;

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1224;

c) numero totale posteggi: 51 di mq 24 di cui 1 riservato ai soggetti portatori di handicap;

d) la partecipazione è riservata agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i settori Alimentare e non Alimentare.

Articolo 92 fiera di S. Bartolomeo

1. La Fiera denominata S. Bartolomeo si svolge il 24 agosto;

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti (allegato 6):

a) ubicazione: Piazza Terralba;

- b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 144;
- c) numero totale posteggi: 8 di mq 18 ciascuno, di cui 1 riservato ai soggetti portatori di handicap;
- d) la partecipazione è riservata agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i settori Alimentare e non Alimentare.

Articolo 93 Fiera del S. Bambino di Praga

1. La Fiera denominata S. Bambino di Praga, si svolge il primo fine settimana di settembre (sabato e domenica).
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti allegato 7:
 - a) ubicazione: lato Ponente del viale delle Rimembranze, lato Levante della via R. Sanzio, lato a mare di Via Marconi;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 738;
 - c) numero totale posteggi: 41 di mq 18 ciascuno di cui 1 riservato ai soggetti portatori di handicap;
 - d) la partecipazione è riservata agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i settori Alimentare e non Alimentare.

Articolo 94 Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. L'orario di vendita delle fiere è il seguente 8,00 – 24.00.
2. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da due ore prima dell'inizio dell'orario di vendita.
3. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e nettezza urbana.
4. In caso di coincidenza con il giorno di svolgimento del mercato settimanale, l'inizio dell'orario di vendita della Fiera è posticipato alle ore 14.30 e conseguente dimezzamento della Tassa per l'occupazione suolo pubblico e della Tassa per i rifiuti.
5. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi necessari.
6. Il Comune tramite il dipendente Comando di Polizia Locale e lo Sportello Unico delle Attività Produttive tiene apposita graduatoria per ciascuna Fiera, aggiornata in base alle presenze maturate da ciascun operatore.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli rimasti esclusi dal bando di cui al successivo articolo, sempreché presente.
8. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
9. Per il funzionamento e la regolamentazione delle fiere si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento per il mercato sempreché non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

Articolo 95 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia per ciascuna Fiera concessione sino a dodici anni e la relativa autorizzazione.
2. Le concessioni sono rilasciate mediante procedura concorsuale, come stabilito e disciplinato dalla Legge regionale, n. 1/2007.

3. I singoli giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
4. In conformità alla L.R. n. 1/2007, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malore).
5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.

Articolo 96 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese di cui alla Legge 29.12.93, n. 580: "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. n. 1/2007, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 97 Decadenza della concessione decennale di posteggio

In conformità alla L.R. n. 1/2007, la concessione del posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di Fiere superiore ad un terzo di quelle che si tengono nel periodo della durata dalla concessione decennale.

Articolo 98 – Posteggi fuori mercato- Concessione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono soggetti a concessione sino a dodici anni con carattere annuale o stagionale.
2. L'assegnazione degli stessi avviene mediante bando comunale di cui alla L.R. 1/2007.
3. Il Bando comunale dovrà indicare l'esatta localizzazione del posteggio e le dimensioni, i termini di presentazione dell'istanza, il settore merceologico e l'eventuale specializzazione.
4. Sulla base delle domande valide verrà formata graduatoria ordinata ai sensi della L.R. 1/2007.
5. Al vincitore sarà rilasciata contestualmente alla concessione anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita.
6. Per il funzionamento e la regolamentazione dei posteggi fuori mercato si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempre che non contrasti con quelle indicate nel presente titolo.

Articolo 99 Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. Sono individuati tre posteggi fuori mercato.
2. Lo svolgimento dell'attività, l'ubicazione, le caratteristiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
3. Posteggio n. 1
 - a) svolgimento dell'attività: stagionale (1 maggio - 30 settembre)
 - b) Cadenza: giornaliera
 - c) ubicazione: Lungomare Stati Uniti (spiaggia)

- d) superficie complessiva del posteggio: mq. 10
- e) riservato al settore alimentare
- f) orario di vendita: 7.30 - 23

Posteggio n. 2

- a) svolgimento dell'attività: annuale
- b) Cadenza: giornaliera
- c) ubicazione: (Via Pian Masino, zona PIP)
- d) riservato al settore alimentare
- e) orario di vendita: 7.30 - 22

Posteggio n. 3

- a) svolgimento dell'attività: annuale
- b) Cadenza: giornaliera
- c) ubicazione: (entrata Piazza Allende)
- e) riservato al settore alimentare

CAPO VI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Articolo 100 Commercio itinerante Soggetti Abilitati

1. Nell'ambito del territorio comunale, salvo limitazioni e divieti di cui al presente titolo, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito soltanto ai soggetti in possesso della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
2. La qualità di operatore itinerante è comprovata esclusivamente dalla presentazione di autorizzazione originale.

Articolo 101 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Nell'esercizio del commercio in forma itinerante la merce esposta non può insistere sul suolo pubblico.
2. L'utilizzo di veicoli o mezzi destinati al trasporto ed esposizione della merce è consentito a condizioni che la sosta dagli stessi sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e non generi pericolo per la pubblica incolumità.
3. L'operatore del commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra loro di almeno trecento metri è' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Ai soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante non è consentita alcuna forma di assenza temporanea durante l'esercizio dell'attività.
5. Per il commercio itinerante si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempreché non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

Articolo 102 Delega attività di commercio aree pubbliche

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita agli stessi soggetti previsti dall'articolo 75 del presente regolamento.
2. Durante lo svolgimento dell'attività i soggetti delegati a esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante devono essere sempre muniti dell'autorizzazione alla vendita in originale e della relativa delega a firma autentica ed esibirle agli organi di controllo ogni qualvolta richiesto.

Articolo 103 Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è il seguente:
 - dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Articolo 104 - Zone Vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art. 34 della Legge regionale 1/2007 è vietato:

nelle zone urbanistiche di Tipo A) e sulla passeggiata a mare come meglio individuate:

- vie comprese nella zona "A" del centro Storico:
Corso Matteotti, Piazza Mazzini, Piazza XXIV aprile, Piazza Gramsci, Via Cambiaso, Via S.Pallavicino, Vico Cappuccini, Vico Bertolaggi, Via Bocca, Via S.M. Rapallo, Vico S. Antonio, Piazza Colombo, Vico del Comune, Via Ghiglini, Via G: Verdi, Via Rio Nave, Via Olivete, Via M.Buonarroti, Via Filatoio, Vico Fossatello, Vico Mancino, Piazza Chiossone, Via S. Giobatta, Via Capitan Romeo, Passo Boggiano, Piazza Zempi, Via Carducci, Salita Briasco, Via R. Sanzio Via Dante Alighieri, Via Zunino, Via S.Pietro, Viale delle Rimembranze.
- vie comprese nella zona "A" di Terralba : Via Terralba, Piazza Terralba

2. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 200 m.

Articolo 105 Revoca e sospensione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione è revocata:

nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità

nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di legge.

L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a venti giorni:

- a) nel caso di violazioni particolarmente gravi delle norme vigenti.
- b) nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un anno

3. Il responsabile del servizio competente comunica l'avvio del procedimento di revoca all'interessato che può produrre, nel termine di trenta giorni, eventuali scritto o memorie difensive. Il procedimento di revoca si conclude entro trenta giorni dall'eventuale acquisizione degli scritti difensivi e comunque non oltre i sessanta giorni dall'avvio del procedimento.

Articolo 106 Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti iscritti al Registro delle Imprese e nei seguenti casi:

- a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;

c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, di modo che l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'Amministrazione con apposito provvedimento, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

Articolo 107 Sanzioni

1. Quando non trovino applicazione le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di commercio o eventuali disposizioni specifiche, le infrazioni alle norme di cui al presente regolamento sono punite, ai sensi del capo 1^a della Legge n. 689 del 24/11/1981, con la sanzione amministrativa da € 50 a € 500;
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 108 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre ch e disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessit a o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 109 Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale e presso l'Ufficio Commercio   tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 110 Responsabilit  per danni

1. Salve ed impregiudicate le responsabilit  di legge, il comune non assume responsabilit  di qualsiasi natura per danni mancanze o adempimenti di merci o di attrezzature che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato. Gli operatori ed i loro collaboratori e sostituti sono invece responsabili dei danni da essi in qualsiasi modo arrecati al Comune ed ai frequentatori del mercato.

Articolo 111

Validit  delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n 1/2007 e tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

Articolo 112- Criteri per la determinazione del canone

L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore all'allegato 2 del presente Regolamento. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone   aumentato nella misura indicata nell'allegato 2 del presente Regolamento.

Articolo 113 Soggetto passivo

1. Il canone   dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralit  di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 114- Versamento del canone

3. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 500,00. E' consentito il

versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 500,00.

4. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune o tramite bonifico bancario o attraverso la modalità di PagoPA.
7. Per le occupazioni di cui agli articoli 78, 87, 96 e 105 il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 115- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 116- Rimborsi

2. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 117- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 118- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

Articolo 119- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi⁵.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 120 Disciplina transitoria

1. Sono fatte salve le concessioni vigenti e le disposizioni deliberative assunte;
 2. Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i canoni calcolati secondo le vecchie norme verranno ricalcolati e riaggiornati sulla base delle nuove norme, con validità 1/1/2022.
 4. La norma transitoria di cui ai commi 1-2- ha effetto con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
-